

PER OTTENERE IL PRIVILEGIO ARTIGIANO NON BASTA L'ISCRIZIONE ALL'ALBO ED IL NUMERO LIMITATO DI DIPENDENTI.

(Cass. 13.7.2018 n. 18723)

Il credito dell'impresa artigiana gode di privilegio generale sui beni mobili, ai sensi dell'art. 2751 *bis* cod.civ.. La norma è stata modificata nel 2012 poiché, nel testo precedente, il generico riferimento ai crediti "dell'impresa artigiana" aveva fatto sorgere vari problemi nel riconoscimento di tale privilegio; anche dopo la riforma, tuttavia, sono sorte controversie sui requisiti necessari per vedere riconosciuto il privilegio.

Il caso

Un'impresa iscritta all'albo delle imprese artigiane chiedeva l'ammissione privilegiata del proprio credito nel passivo di un fallimento; la sua domanda, tuttavia, veniva ammessa solo in via chirografaria.

La creditrice proponeva opposizione, che tuttavia veniva respinta dal tribunale.

Secondo il giudice di merito, il ricorrente non aveva provato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge n 443 del 1985, essendosi limitato ad evidenziare la sussistenza dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ed il mancato superamento del limite di legge relativo al numero dei dipendenti, omettendo però di dimostrare che tutti i soci prestavano la propria attività lavorativa nell'ambito dell'impresa e che il lavoro svolto dai soci era preminente sugli altri fattori produttivi.

La società creditrice ricorreva in cassazione.

La sentenza di Cassazione

Ricorrendo avanti la Suprema Corte la società sostiene che, per i crediti sorti dopo l'entrata in vigore della novella del 2012, l'iscrizione all'albo degli artigiani dovrebbe considerarsi condizione sufficiente per il riconoscimento del privilegio, o comunque un elemento idoneo a far scattare la presunzione del possesso della qualifica di artigiano, superabile solo con la rigorosa prova, a carico del curatore del fallimento, dell'illegittimità di tale iscrizione al momento della nascita del credito.

Sostiene inoltre il ricorrente che il tribunale, nel richiedere la prova degli ulteriori requisiti qualitativi e quantitativi, non solo avrebbe avrebbe prestato adesione all'ormai superato richiamo all'art. 2083 c.c., ma non avrebbe considerato che i documenti prodotti attestavano la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per riconoscere la qualifica di impresa artigiana.

La Cassazione, tuttavia, respinge il ricorso.

Preliminarmente, la Corte dà atto che una pronuncia delle S.U. anteriore alla riforma del 2012 (Cass S.U. n.5685/2015) aveva chiarito che *“l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni previste dalla legge quadro o da altre disposizioni, ma non vale a far sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana dell’impresa ai fini del riconoscimento del privilegio generale mobiliare, essendo dunque consentito al giudice di sindacare la reale consistenza dell’impresa creditrice”*.

Tuttavia, prosegui la Corte, occorre verificare se la riforma dell'art.2751-*bis* implichi un mutamento di questa regola.

Il nuovo testo della norma riconosce ora il privilegio all'impresa artigiana *“definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”* operando un chiaro rinvio alle definizioni contenute nella legge quadro n. 443 del 1985.

In particolare, l'art. 3 comma 2, (ammettendo l'esercizio dell'impresa artigiana in forma societaria) pone quale condizione essenziale che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale; impone inoltre che il numero massimo di dipendenti occupati sia quello indicato dall'art.4. Da questo punto di vista, osserva la Suprema Corte, la regola stabilita dalle S.U. con la sentenza n.5685/2015 non ha subito mutazioni.

Resta da verificare il peso interpretativo da assegnare al successivo art.5, il quale prevede che *“l’iscrizione all’albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane”*.

La tesi sostenuta dal ricorrente è che l'iscrizione all'albo, possedendo un valore costitutivo, dovrebbe esonerare il giudice, ai fini del

riconoscimento del privilegio, dall'indagine concernente limiti di cui agli artt. 3 e 4 della legge.

La Cassazione ritiene però che tale interpretazione non sia corretta.

Osserva la Corte che *"l'art. 2751 bis c.c. n.5 impone di definire l'impresa artigiana in base alle disposizioni legislative vigenti e dunque attraverso il positivo riscontro non solo di una ma di tutte le condizioni richieste dalla legge quadro"*, ovvero sia il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3, sia il rispetto dei limiti dimensionali dell'art. 4, oltre all'avvenuta iscrizione nell'albo delle imprese artigiane.

Perciò, conclude la Corte, l'iscrizione all'albo è un *"elemento necessario ma non sufficiente per definire l'impresa come artigiana, dovendo pertanto concorrere con gli altri requisiti di cui agli artt. 3 e 4, la cui sussistenza va dimostrata dal creditore e conseguentemente verificata in concreto dal giudice ai fini del riconoscimento del privilegio"*.

D.M.